

*Forum Banche e P.A. 2015*

# **Il monitoraggio fiscale**

*Roma, 23 novembre 2015*



# IL MONITORAGGIO FISCALE

L'art. 9 della legge 6 agosto 2013, n. 97 («legge europea 2013») ha profondamente modificato il sistema del cd. monitoraggio fiscale (disciplinato dal decreto legge 28 giugno 1990, n. 167):

□ Ridisegnando gli obblighi degli intermediari (art. 1 del d.l. n. 167 del 1990) e dei contribuenti (art. 4 del d.l. n. 167 del 1990) sulla base dei principi propri della normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

□ Ampliando i poteri dell'Amministrazione finanziaria in tema di richiesta di informazioni al fine di rendere più efficace l'azione di contrasto alle evasioni e frodi fiscali internazionali (art. 2 del d.l. n. 167 del 1990)



# IL MONITORAGGIO FISCALE

## Differenze tra vecchia e nuova normativa in tema di obblighi di comunicazione da parte degli intermediari finanziari ex art. 1 del decreto legge n. 167 del 1990

□ Definizione della platea degli intermediari assoggettati agli obblighi di monitoraggio fiscale:

Art. 1 DL 167/90 ante modifiche ~~banche~~ → SIM, Poste, società finanziarie, fiduciarie, altri intermediari

Art. 1 DL 167/90 post modifiche → intermediari finanziari destinatari degli obblighi antiriciclaggio ex art. dell'art. 11, commi 1 e 2, del d.lgs. N. 231 del 2007

# IL MONITORAGGIO FISCALE

## Differenze tra vecchia e nuova normativa in tema di obblighi di comunicazione da parte degli intermediari finanziari ex art. 1 del decreto legge n. 167 del 1990

□ Operazioni transfrontaliere oggetto degli obblighi di rilevazione e comunicazione:

Art. 1 DL 167/90 ante modifiche → trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o certificati in serie o di massa di importo superiore ad euro 10.000

Art. 1 DL 167/90 post modifiche → trasferimenti da o verso l'estero dei mezzi di pagamento definiti dalla normativa antiriciclaggio, oggetto di rilevazione nell'Archivio Unico Informatico (operazioni di importo pari o superiore ad euro 15.000 indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o un'operazione frazionata)

# IL MONITORAGGIO FISCALE

## Nuovo art. 1 d.l. 167/90: ambito oggettivo delle informazioni

□ **Trasferimenti da e verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'art. 1, comma 2 lettera i), del decreto legislativo n. 231/2007** → denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie

□ **Rilevati ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del decreto legislativo n. 231/2007 (A.U.I.)** → tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata



# IL MONITORAGGIO FISCALE

## Differenze tra vecchia e nuova normativa in tema di obblighi di comunicazione da parte degli intermediari finanziari ex art. 1 del decreto legge n. 167 del 1990

□ Soggetti per conto o a favore dei quali le operazioni transfrontaliere sono eseguite:

Art. 1 DL 167/90 ante modifiche → persone fisiche, enti non commerciali e società semplici e associazioni equiparate **residenti in Italia**

Art. 1 DL 167/90 post modifiche → persone fisiche, enti non commerciali e società semplici e associazioni equiparate **sia residenti sia non residenti in Italia**

# IL MONITORAGGIO FISCALE

## **Differenze tra vecchia e nuova normativa in tema di obblighi di comunicazione da parte degli intermediari finanziari ex art. 1 del decreto legge n. 167 del 1990**

Le informazioni sui movimenti transfrontalieri da comunicare all'A.F. da parte degli intermediari finanziari sono in sostanza quelle rilevate e conservate dai medesimi ai fini antiriciclaggio. La riforma dell'art. 1 del d.l. n. 167 del 1990 si è basata pertanto sul rimando alle categorie e definizioni proprie della normativa antiriciclaggio per individuare gli intermediari soggetti agli obblighi di segnalazione e la tipologia di operazioni oggetto di comunicazione

# IL MONITORAGGIO FISCALE

## **Differenze tra vecchia e nuova normativa in tema di obblighi di comunicazione da parte degli intermediari finanziari ex art. 1 del decreto legge n. 167 del 1990**

Le modalità e i termini per la trasmissione all'A.F. dei dati sui movimenti transfrontalieri sono stati stabiliti con il **Provvedimento del Direttore dell'Agencia delle entrate del 24 aprile 2014**. Con il medesimo provvedimento è stato anche stabilito che per la comunicazione dei trasferimenti da e verso l'estero devono essere utilizzate le causali già adottate dagli intermediari finanziari per l'A.U.I., in sostituzione delle causali valutarie statistiche (cvs)





# IL MONITORAGGIO FISCALE

## Attuazione dell'art. 1 del d.l. 167/90: Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 aprile 2014

Elenco causali delle operazioni da comunicare (Allegato n. 1 al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 luglio 2015):

TIPOLOGIA DELL'OPERAZIONE	CAUSALE
<b>BONIFICI DA E PER L'ESTERO</b>	AA, indicata nel provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013, recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
<b>ACCREDITO O INCASSO PER UTILIZZO DI CREDITO DOCUMENTARIO DA ESTERO</b>	72, indicata nel provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013. La causale si riferisce ad accrediti provenienti dall'estero a favore di un operatore commerciale italiano in virtù dell'utilizzo del CD a valere su una esportazione verso il paese ordinante il bonifico

# IL MONITORAGGIO FISCALE

## Attuazione dell'art. 1 del d.l. 167/90: Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 aprile 2014

Elenco causali delle operazioni da comunicare (Allegato n. 1 al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 luglio 2015):

<b>ADDEBITO O PAGAMENTO PER UTILIZZO CREDITO DOCUMENTARIO SU ESTERO</b>	44, indicata nel provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013. Trattasi dell'operazione inversa alla causale 72. Quindi l'addebito con flusso verso l'estero si riferisce ad operazione di importazione effettuata da operatore commerciale italiano
<b>PAGAMENTO RIMESSE DOCUMENTATE DA O PER L'ESTERO</b>	BQ, indicata nel provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013. Trattasi di pagamento fatto a fronte di una operazione commerciale sottostante che è andata buon fine, in questo caso acquisto di prodotti dall'estero
<b>INCASSO RIMESSE DOCUMENTATE DA O PER L'ESTERO</b>	BP, indicata nel provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013. Trattasi dell'operazione inversa alla BQ, quindi incasso per la vendita di un prodotto fatta sull'estero.

# IL MONITORAGGIO FISCALE

## **Esimenti dagli obblighi di monitoraggio per gli intermediari**

Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 461 del 1997, gli intermediari finanziari non sono obbligati a rilevare i flussi transfrontalieri ricevuti e disposti da persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparate nell'ambito di contratti o rapporti per i quali i clienti hanno esercitato l'opzione per il regime del risparmio amministrato o gestito, ai sensi rispettivamente dell'art. 6 e dell'art. 7 del d.lgs. n. 461 del 1997, nonché i trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale sempreché detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi



# IL MONITORAGGIO FISCALE

## **Art. 2 d.l. 167/90: nuovi poteri dell'Amministrazione finanziaria**

L'Ufficio Centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali (UCIFI) e i Reparti Speciali della GDF possono richiedere, in deroga ad ogni disposizione di legge e previa autorizzazione, le seguenti informazioni:

a)agli **INTERMEDIARI ex art. 11, commi 1 e 2, del d.lgs. 231/2007: evidenza delle operazioni** di cui all'art. 36, comma 2 lett. b), del d.lgs. 231/2007 (informazioni contenute nell'Archivio Unico Informatico) intercorse con l'estero **anche per masse di contribuenti** e con riferimento ad uno **specifico periodo temporale**

b)ai **SOGGETTI ex artt. 11, 12, 13 e 14 del d.lgs. 231/2007: identità dei titolari effettivi** (art. 1, comma 2 lett. u), e allegato tecnico del d.lgs. 231/2007) relativamente a **specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegati**

# IL MONITORAGGIO FISCALE

## **Art. 2 d.l. 167/90: soggetti di cui agli artt. 11, 12, 13 e 14 del d.lgs. 231/2007**

- ❑ Banche, intermediari finanziari e altri soggetti indicati nell' art. 11
- ❑ Professionisti (dottori commercialisti, avvocati, notai etc.) indicati nell' art. 12
- ❑ Revisori contabili di cui all' art. 13
- ❑ Altri soggetti (recupero crediti, custodia e trasporto denaro contante, gestione case da gioco, offerta di giochi e scommesse) di cui all' art. 14



# IL MONITORAGGIO FISCALE

**Attuazione dell'art. 2 del d.l. 167/90: Provvedimento congiunto del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del Comandante Generale della Guardia di finanza del 8 agosto 2014**

## ***Oggetto delle richieste (art. 2, comma 1 lett.a)***

Operazioni intercorse con l'estero di importo pari o superiore a 15.000 euro (sia operazione unica che operazione frazionata) eseguite per **conto o a favore di soggetti diversi** da quelli per i quali gli intermediari finanziari già forniscono le informazioni ai sensi dell'art. 1 del decreto legge n. 167 del 1990 (società di capitali, enti commerciali, società di persone, residenti e non residenti)



# IL MONITORAGGIO FISCALE

## **Attuazione dell'art. 2 del d.l. 167/90: Provvedimento congiunto del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del Comandante Generale della Guardia di finanza del 8 agosto 2014**

Le richieste devono contenere le seguenti informazioni:

- a) periodo temporale di riferimento, di durata massima non superiore a 12 mesi, con l'indicazione delle date di inizio e fine periodo
- b) codice della causale analitica dell'operazione
- c) ambito territoriale di riferimento della richiesta (Paese estero di riferimento)

Nelle ipotesi di richieste nominative, i dati anagrafici, compreso il codice fiscale, del soggetto in relazione al quale viene effettuata la richiesta.



# IL MONITORAGGIO FISCALE

**Attuazione dell'art. 2 del d.l. 167/90: Provvedimento congiunto del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del Comandante Generale della Guardia di finanza del 8 agosto 2014**

***Oggetto delle richieste (art. 2, comma 1 lett.b)***

Le informazioni relative all'identità dei **titolari effettivi** rilevati secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u) e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, **con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate**



# IL MONITORAGGIO FISCALE

## **Titolare effettivo (art. 1, comma 2 lett. u), d.lgs. 231/2007):**

*«la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto.»*

# IL MONITORAGGIO FISCALE

## Titolare effettivo (requisiti):

### SOCIETÀ



controllo/possesso



25% + 1 del capitale sociale

### ENTITÀ GIURIDICA (fondazioni – trust)



controllo/beneficio



25% o più del patrimonio

